

Disciplinare per l'accesso al Servizio "Senza Fissa Dimora"

Art.1- Oggetto del Disciplinare

Il presente Disciplinare regola l'accesso al Servizio "Senza fissa dimora" previsto dal vigente Piano Sociale di Zona dell'Ambito Territoriale.

Il disciplinare definisce per gli stessi Servizi/Interventi:

- destinatari;
- finalità ed attività previste;
- sede;
- ammissione e requisiti di accesso, graduatorie, verifica e sospensione temporanea o definitiva (dimissione);
- requisiti ulteriori valutati per l'accesso.

Art. 2- Destinatari

Per "Senza Fissa Dimora" si intendono tutte quelle persone che versano in una situazione di povertà economica e materiale tale da essere prive delle capacità di disporre di un'abitazione nel presente e in un futuro prossimo.

Destinatari del Servizio sono tutti i senza dimora che momentaneamente si trovano nell'Ambito Territoriale, di ambo i sessi, di qualsiasi età (purché maggiorenni) e di qualsiasi nazionalità, purché non in stato di clandestinità e/o di violazione delle leggi vigenti, ed inoltre che siano in condizioni psico-fisiche adeguate ad una accoglienza di tipo "sociale".

Sono, altresì, destinatari dei Servizi anche le persone "di passaggio sul territorio", ai sensi delle normative vigenti, compatibilmente con le risorse disponibili.

Art. 3 - Finalità e Attività previste

Le attività previste dal Servizio afferiscono sostanzialmente a due aree:

- l'area dell'accoglienza;
- l'area dell'accompagnamento.

In particolare, ai fini dell'accoglienza si provvede a:

- 1) dare accoglienza notturna;
- 2) offrire servizi di base (igiene personale, pasti, deposito bagagli) a singole persone e piccoli nuclei, anche contemporaneamente, esclusivamente per periodi di certa e breve durata ripetibili nel corso del tempo;
- 3) attivare la responsabilizzazione negli ospiti;
- 4) favorire la mediazione dei conflitti interpersonali fra gli ospiti;

- 5) favorire il servizio di segretariato sociale, in accordo con gli Uffici Servizi Sociali del Piano Sociale di Zona invianti;
- 6) favorire l'attivazione delle risorse e la partecipazione dei senza dimora.

Ai fini dell'accompagnamento e del reinserimento sociale, si provvede a:

- 1) svolgere le funzioni dello sportello di ascolto;
- 2) promuovere occasioni di ascolto e *counseling*;
- 3) favorire l'accesso ai servizi pubblici e del privato sociale;
- 4) costruire percorsi individualizzati di inclusione sociale;
- 5) fornire supporto per la risposta ai bisogni e per la promozione dei diritti delle persone senza dimora;
- 6) potenziare il lavoro di rete;
- 7) promuovere un servizio territoriale di seconda accoglienza e accompagnamento;
- 8) promuovere e facilitare la costituzione di gruppi di auto e mutuo aiuto;
- 9) promuovere e incentivare la realizzazione di attività di integrazione con il tessuto sociale (es. diffusione di periodici da strada, diffusione in strada di informazioni a rilevanza sociale).

3.1 - Azioni specifiche di intervento:

- 1) primo contatto e aggancio dell'utenza;
- 2) fornitura servizi ai senza fissa dimora nell'ottica della riduzione del danno;
- 3) invio dell'utenza al dormitorio e ai servizi di riferimento sul territorio;
- 4) orientamento nei percorsi di reinserimento sociale;
- 5) attività di asilo notturno, per il cui funzionamento si fa riferimento alle regole dell'ente gestore del Servizio;
- 6) servizi di contatto con le strutture sanitarie.

Il Servizio può essere erogato alla stessa persona anche per più periodi durante l'anno, previo parere positivo dell'Ufficio Servizi Sociali del Piano Sociale di Zona competente per territorio, che ne attesta l'opportunità.

Art. 4 - Sede

La struttura di accoglienza è adeguatamente collegata al sistema di trasporti pubblico e facilmente raggiungibile dal territorio d'Ambito.

Art. 5 – Ammissione e requisiti d'accesso, graduatoria, verifiche e sospensione temporanea o definitiva (dimissione)

5.1 - Ammissioni e requisiti d'accesso

Per accedere al Servizio occorre presentare di norma una richiesta specifica presso l'Ufficio Servizi Sociali del Piano Sociale di Zona presso il proprio Comune di residenza, nel rispetto dei termini e delle modalità previste dagli artt. 6, 7 e 8 del Regolamento.

5.2 – Graduatoria permanente

Le persone che presentano istanza per l'accesso al Servizio sono inserite in una graduatoria formulata sulla base del presente articolo e dell'art. 8 del Regolamento.

In seguito alla pubblicazione del Bando per la presentazione delle domande per l'accesso al Servizio, è formulata la Graduatoria degli aventi diritto.

Gli utenti possono comunque presentare, anche successivamente, le istanze di partecipazione al Servizio: la graduatoria degli aventi diritto è da intendersi, pertanto, come graduatoria aperta.

La graduatoria aperta è soggetta:

a "scorrimento" = ingresso in graduatoria del primo richiedente avente diritto, che ha prodotto istanza successivamente alla formazione della graduatoria stessa;

a revisione annuale = dopo ogni anno, la graduatoria è sottoposta a revisione. A tal fine si valutano tutte le domande già inserite e tutte quelle pervenute dopo la formulazione della graduatoria vigente, verificando sia l'aggiornamento, sia la permanenza dei requisiti per l'accesso al servizio. Sulla base di tale valutazione è formulata la nuova graduatoria.

Qualora il destinatario del Servizio non risulti utilmente collocato nella graduatoria d'accesso, può richiedere l'erogazione del Servizio pagando per intero il costo dello stesso. A tal fine deve produrre specifica richiesta.

5.3 - Sospensione temporanea o definitiva (dimissione) dell'erogazione del Servizio

La cessazione o la sospensione dell'erogazione possono essere disposte qualora il destinatario non usufruisca del Servizio, senza fornire adeguata motivazione.

La cessazione o la sospensione dell'erogazione, inoltre, può aver luogo anche su precisa e motivata relazione del Responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali del Piano Sociale di Zona competente per territorio.

Art. 6 – Requisiti ulteriori valutati per l'accesso

Requisiti, ulteriori rispetto al Regolamento, valutati per l'accesso al Servizio:

- 1) Priorità per la giovane età, vista la disponibilità di servizi per le persone anziane, già in grado di rispondere alle esigenze del territorio
- 2) Priorità per soggetti con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro
- 3) Presenza di handicap.



Art. 7 -Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente disciplinare si rinvia al Regolamento vigente.

